

Esenzione quinquennale della tassa di possesso per veicoli elettrici

Art.20 del DPR n.39 del 5/2/53

Gli autoveicoli nuovi di fabbricazione italiana azionati da motore elettrico sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo.

Il periodo di durata dell'esenzione è annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Legge 12 dicembre 1973, n. 820

Modificazioni in materia di tasse automobilistiche

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1. All'art.20 del testo unico sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39, e all'art. 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono soppresse rispettivamente le parole <<di fabbricazione italiana>> e di <<produzione nazionale>>.

Art. 2. In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro per le finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39, e successive modificazioni, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001)

Art. 145, comma 7: All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: <<Gli autoveicoli>> sono inserite le seguenti: <<, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,>>.

NOTA DI CIVES:

- I veicoli elettrici sono esentati dal pagamento del "bollo" (la tassa di possesso) per un periodo di 5 anni dalla data di immatricolazione; dopo tale periodo l'entità di tale tassa, per gli autoveicoli, è pari a 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i motocicli e ciclomotori, dopo il 5° anno la tassa deve invece essere corrisposta per intero.
- [In alcune regioni e province l'esenzione totale è estesa a tutta la vita del veicolo o sono in vigore ulteriori misure favorevoli.](#)